



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
ROCCELLA JONICA

Contrada Melissari snc – Tel. 0964/863213
p.e.c.: cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it - p.e.i.: ucroccellaionica@mit.gov.it
web: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze/elenco?ufficio=315850>

ORDINANZA

“Disciplina delle attività di locazione e noleggio a scopo turistico ricreativo delle imbarcazioni da diporto, dei natanti da diporto e delle moto d’acqua, nonché per le attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Roccella Jonica”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica,

- VISTA la Legge 08 luglio 2003 nr. 172, *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da Diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, nr. 171, *“Codice della Nautica da Diporto, attuazione delle Direttive 2003/44/CE” e successive modifiche ed integrazioni*;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2008 nr. 146 - *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del DLgs 171/2005, recante il Codice della Nautica da Diporto”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 nr. 5 Attuazione della Direttiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua, che abroga la direttiva 94/25/CE;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2024 a firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n.189 del 13.08.2024, con il quale è stato reso il nuovo *“Allegato 1 - Comunicazione di Inizio Attività”*, allegato al sopracitato D.M. 1 settembre 2021;

VISTI	I Dispacci del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne nr. 15036 del 06.08.2015, e nr. 21168 del 29.07.2019 e n. 27090 in data 08.10.2019, concernenti le attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione di unità da diporto, utilizzo di unità da diporto come appoggio per attività di snorkeling e diving;
VISTA	la Circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne nr. 0006271 del 03.04.2026 relativa all'Attività di noleggio di unità da diporto ad uno o più noleggiatori, così detto <i>“noleggio a cabina”</i> ;
VISTA	l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria n° 26/2013 in data 16.05.2013, relativa alla <i>“comunicazione di inizio attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo ex art.68 C.N.”</i>
VISTA	la propria Ordinanza n° 69/2022 in data 23.08.2022, relativa alla <i>“disciplina della navigazione da diporto, utilizzo dei natanti da diporto e delle moto d'acqua in attività di locazione e noleggio per scopo turistico ricreativi, nonché per appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del circondario marittimo di Roccella Jonica”</i> .
RITENUTO	opportuno procedere alla definizione di regole di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori locali nel primario interesse della sicurezza della navigazione, anche al fine di prevenire l'utilizzo improprio delle unità da diporto per scopi diversi dai predetti usi commerciali consentiti (vedasi trasporto passeggeri), attraverso l'integrazione e la modifica delle disposizioni già contenute nella sopra citata Ordinanza nr. 69/2022;
VISTA	la propria Ordinanza n° 15/2026 in data 30.04.2026, rubricata <i>“Disciplina della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti da diporto a norma dell'articolo 27, comma 6, del DLgs. 171/2005 e ss.mm.ii.”</i> , espressamente relativa alle norme di sicurezza da tenere per gli usi del diporto nel Circondario Marittimo di Roccella Jonica;
VISTA	la propria vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;
VISTO	il <i>“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”</i> (COLREG '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
CONSIDERATE	tutte le vigenti Direttive, Circolari e disposizioni ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse strettamente connesse;
VISTI	gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione parte marittima;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo commerciale delle unità da diporto ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Decreto Legislativo 18.07.2005 nr. 171 e ss.mm.ii., per quanto concerne:

- a) locazione e noleggio da diporto per finalità turistiche e ricreative di carattere locale;
- b) appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

Resta escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza l'impiego di unità diverse da quelle da diporto e pertanto non sono ricompresi i natanti adibiti al servizio ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime (ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, nr. 472) oppure adibiti al servizio di taxi e/o al servizio pubblico di noleggio con conducente (ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992 nr. 21), in quanto disciplinate da apposite specifiche normative.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza, oltre alle definizioni contenute nel DLgs n. 171/2005, ss.mm.ii. "Codice della Nautica da diporto", nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 146/2008, e dal D.M. 1 settembre 2021 si intende per:

- a) **unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinato alla navigazione da diporto, che non può essere in nessun modo impiegata per il trasporto di passeggeri, attività di servizio pubblico di linea e non, svolto anche occasionalmente, pesca professionale, trasporto in conto proprio, immersioni professionali, ricerca scientifica, etc.etc.;
- b) **natante da diporto**: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a metri 10, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- c) **imbarcazione da diporto**: ogni unità da diporto a vela e/o a motore con scafo di lunghezza superiore a metri 10 e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- d) **nave da diporto**: ogni unità da diporto a vela e/o a motore con scafo di lunghezza superiore a 24 metri misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;
- e) **moto d'acqua**: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- f) **piccoli natanti anche da spiaggia per usi turistici di carattere locale**: si riferisce alle piccole unità di cui all'art. 27 comma 3 lett. c) del Codice della Nautica da diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti. In particolare: Jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak e mezzi similari destinati a tale utilizzo;

- g) **navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne per scopi sportivi, ricreativi e senza fini di lucro;
- h) **uso commerciale delle unità da diporto:** l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- i) **locazione (senza conducente):** il contratto con il quale il locatore si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (locatario), il godimento di una unità da diporto, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- j) **noleggio (con conducente):** il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori (o utilizzatori), una unità da diporto o parte di essa, munita di equipaggio, per un determinato periodo di tempo, anche giornaliero o orario o di frazione di ora da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne da fermo o in navigazione alle condizioni stabilite dal contratto, l'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente). Oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è l'unità stessa, messa a disposizione del noleggiatore con una serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo, ed offerti con personale alle proprie dipendenze (comando dell'unità, distribuzione cibi e bevande, guide turistiche etc. etc.). In questa fattispecie è il turista stesso (noleggiatore) che decide l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante. Non rientra nella disciplina della presente Ordinanza il contratto di trasporto passeggeri che ha come oggetto il viaggio prefissato e prestabilito dal vettore che indica in dettaglio gli orari di partenza e di arrivo previsti obbligandosi a rispettarli. La volontà dei passeggeri non influisce sulle scelte di itinerario e di orario previste, pertanto, questi possono solo aderirvi acquistando il titolo di viaggio (biglietto). A mero esempio, alcuni elementi che individuano la sussistenza di un trasporto passeggeri, sono:
- l'indicazione di orari fissi di partenza e di arrivo, con soste e rotte prestabilite;
 - campagne pubblicitarie che promuovono un'attività di collegamento sistematica nel tempo, tra due o più luoghi prestabiliti, individuabile anche con regolarità degli orari di attracco sempre uguali;
 - la sosta limitata all'intervallo di tempo per lo sbarco e reimbarco delle persone;
 - il reimbarco di persone sempre diverse da chi sbarca;
 - trasporto di persone a titolo oneroso diverse dal noleggiare/i e i suoi ospiti;
- per tanto tale servizio di trasporto passeggeri via mare che non può essere espletato con unità da diporto.
- k) **operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che svolge attività di locazione o noleggio delle unità da diporto ovvero delle moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici di

carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

- l) **operatore di assistenza subacquea**: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- m) **appoggio alle immersioni subacquee**: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto;

Art. 3

Unità da diporto - persone trasportabili

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
3. Per i natanti sprovvisti della marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:

natanti di lunghezza fino a	mt. 3,50	3 persone
natanti di lunghezza da	mt. 3,51 a mt. 4,50	4 persone
natanti di lunghezza da	mt. 4,51 a mt. 6,00	5 persone
natanti di lunghezza da	mt. 6,01 a mt. 7,50	6 persone
natanti di lunghezza da	mt. 7,51 a mt. 8,50	7 persone
natanti di lunghezza da	mt. 8,51 in poi	9 persone

4. Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.
5. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone.

Art. 4

Comunicazione di inizio attività locazione e/o noleggio di natanti da diporto

1. Fermo restando gli obblighi generali di cui al successivo art.5, gli operatori commerciali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare nel Circondario Marittimo di Roccella Jonica attività di locazione e/o noleggio con natanti da diporto o moto d'acqua, devono presentare (in formato pdf) a mezzo posta certificata PEC all'indirizzo cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it ovvero, in alternativa, a mano presso gli Uffici del Circondario Marittimo di Roccella Jonica, apposita comunicazione di inizio attività conforme al modello in [Allegato 1](#), resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445, (autocertificazione), corredata della seguente documentazione:
 - a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;

- b) Elenco delle unità da diporto utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.) accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante;
- c) Copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
- d) Copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
- e) Copia del certificato di idoneità al noleggio per le unità da diporto (solo per il noleggio);
- f) Generalità complete di tutti i conduttori dei natanti da diporto da adibire a noleggio. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di regolare patente nautica;
- g) Copia delle polizze assicurative obbligatorie relative alle unità da locare o da noleggiare;
- h) Titolo comprovante la proprietà delle unità o della disponibilità del mezzo (o dei mezzi), nel caso di unità non di proprietà dell'operatore commerciale
- i) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore/titolare della ditta/società;
- j) Copia di uno dei seguenti titoli:
 - estremi della concessione demaniale marittima eventualmente rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione e/o noleggio;
 - autorizzazione sub-concessione di cui all'art. 45 bis C.N.;
 - copia del contratto di ormeggio qualora le unità siano ormeggiate presso pontili o campi boe in concessione ad altri operatori;
 - dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere noleggiati e/o locati e qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di messa in mare.

2. Il suddetto modello viene acquisito da questa Autorità Marittima, che, prima dell'avvio dell'attività, verifica i dati dichiarati con quanto riportato sulla documentazione allegata e, se considerato regolare, il modello stesso viene vistato, numerato e restituito all'indirizzo PEC del richiedente (o dallo stesso ritirato a mano prima dell'inizio dell'attività).

Il documento di cui trattasi è considerato valido fino alla modifica di uno dei dati in esso riportati e deve essere tenuto a bordo durante la navigazione ed esibito a richiesta degli organi preposti al controllo unitamente, per i natanti e le moto d'acqua adibite al noleggio, al certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 82, comma 1 lett. b) del D.M. nr. 146/2008 e ss.mm.ii., e conforme all'allegato VII del medesimo D.M..

3. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate senza ritardo all'Autorità Marittima, presentando all'indirizzo di posta elettronica certificata cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it ovvero, in alternativa, a mano presso gli uffici del Circondario Marittimo di Roccella Jonica, il modulo di cui all'allegato 1 debitamente aggiornato e corredato dei dati/documenti necessari. Nel caso di variazioni dei dati dei conducenti per il noleggio sarà sufficiente trasmettere l'elenco aggiornato e allegare le abilitazioni relative ai nuovi conducenti.

Art. 5

Obblighi generali per l'attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto

1. L'operatore commerciale che intende svolgere le attività di locazione e/o noleggio di cui al precedente art.4, deve sempre avere, nella propria disponibilità, un'unità idonea a prestare tempestivamente assistenza ai propri mezzi locati/noleggiati che si trovano in mare; tale unità deve stazionare presso l'area in cui si esercita l'attività, essere sempre pronta ed efficiente, immediatamente disponibile all'uso da parte dell'operatore commerciale e non può essere destinata ad altri scopi. In caso di emergenza l'operatore commerciale deve comunque tempestivamente informare, senza alcun ritardo, la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, per le successive e azioni del caso.
2. L'operatore commerciale, che non sia operatore di assistenza subacquea, prima di iniziare l'attività deve predisporre e tenere un registro siglato e vidimato (annualmente) dall'Autorità Marittima, conforme al modello in [Allegato 2](#), sul quale saranno riportati:
 - a) Numero progressivo di ciascun contratto e data di sottoscrizione;
 - b) Generalità del noleggiatore/locatario;
 - c) Dati identificativi natante;Tale registro deve essere conservato per almeno 12 mesi e messo a disposizione delle Autorità competenti per attività di controllo a semplice richiesta anche verbale.
3. In caso di noleggio a più noleggiatori dello stesso natante o parti dello stesso, dovrà essere sottoscritto un contratto con ognuno di essi, tale principio è ricorrente ed espressamente richiesto anche nei casi, così detti, di *"noleggio a cabina"*.
4. Il locatore/noleggiante per ogni numero progressivo del suddetto registro è tenuto a redigere o far compilare al locatario/noleggiatore (su un apposito formato dallo stesso predisposto), un elenco delle persone (compresi i minori - in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) presenti a bordo di ciascuna unità locata/noleggiata, con indicazione delle generalità di ognuno e del relativo recapito telefonico. Tali elenchi dovranno essere resi disponibili a semplice richiesta verbale in caso di emergenza e conservati con le stesse modalità del registro delle attività (12 mesi).
5. Il locatore/noleggiante deve assicurarsi che ogni natante esponga, in maniera ben visibile (indicativamente come in [Allegato 3](#)):
 - a) la denominazione univoca del soggetto esercente l'attività commerciale ed il relativo recapito telefonico;
 - b) l'identificativo numerico progressivo del natante composto da due cifre, seguito dalla lettera **"L"** se a locazione, dalla lettera **"N"** se a noleggio, o da entrambe **"LN"** se destinata sia alla locazione che al noleggio;
 - c) numero massimo delle persone trasportabili.
6. Prima di concedere un mezzo, il locatore/noleggiante dovrà consultare il bollettino meteo del giorno relativo alla zona di interesse, nonché la raccolta degli avvisi ai naviganti in corso di validità e, in caso di condizioni meteo avverse o non adeguate alla navigazione in sicurezza, dovrà evitare all'unità di lasciare gli ormeggi.
7. Il comando e la condotta delle unità adibite a noleggio sono consentiti ai soli possessori di patente nautica di categoria A o titolo equipollente (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 1 settembre 2021). Per i soggetti stranieri è richiesto per il comando e/o condotta delle unità che siano muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato

- di appartenenza, oppure, in alternativa, che esibiscano una dichiarazione, rilasciata dall'Autorità del paese di cittadinanza, da cui risulti che la legislazione di quel paese non prevede il rilascio di titoli di abilitazione o altro documento sostitutivo utile a detto fine.
8. Il locatore non può locare unità da diporto per le quali vi sia l'obbligo della patente nautica, a persone non provviste della necessaria abilitazione.
 9. In caso di locazione di moto d'acqua queste devono dotate di un sistema di telecomando per lo spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato da parte del locatore in caso di inosservanza dei limiti di navigazione ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza.
 10. Prima di affidare il natante, il locatore/noleggiante deve:
 - a) assicurarsi che l'unità sia in perfetta efficienza, dotato di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il limite massimo di navigazione consentito all'unità, qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, dovranno essere presenti a bordo cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;
 - b) consegnare al conduttore tutti i documenti di bordo previsti, in regolare corso di validità;
 - c) informare il locatore/noleggiatore circa le disposizioni contenute nella sopra citata Ordinanza nr. 15/2026 in data 30.04.2026, sulla *"Disciplina della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti da diporto a norma dell'articolo 27, comma 6, del DLgs. 171/2005 e s.m.i."* e nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;
 - d) deve altresì istruire il locatore/noleggiatore sull'uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo, sui limiti di navigazione consentiti per il tipo di unità e sul limite massimo di persone trasportabili.
 11. Il locatore non deve consentire di lasciare gli ormeggi a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica ovvero alle persone che siano ritenute fisicamente non idonee alla conduzione del mezzo.
 12. In caso di locazione di natanti a persona non in possesso di patente nautica in quanto non necessaria (ai sensi dell'art.4 comma 4 del Decreto 1 settembre 2021), l'operatore commerciale dovrà fornire all'utilizzatore, prima della partenza, tutte le istruzioni di sicurezza redatte secondo quanto riportato sul modello in [Allegato 4](#).

Art. 6

Comunicazione d'inizio attività per la locazione di piccoli natanti da spiaggia per usi turistici di carattere locale

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale (jole, pattini, sandolini, mosconi, canoe, kayak, pedalò, tavole "SUP", natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati e mezzi simili), nel Circondario Marittimo di Roccella Jonica, devono presentare (in formato pdf) a mezzo posta certificata PEC all'indirizzo cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it ovvero, in alternativa, a mano presso gli Uffici del Circondario Marittimo di Roccella Jonica, apposita comunicazione di inizio attività conforme al modello in [Allegato 1](#), resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445, (autocertificazione), corredata della seguente documentazione:

- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - b) Estremi della concessione demaniale marittima eventualmente rilasciata al dichiarante per l'area dove esercita l'attività;
 - c) Titolo comprovante la proprietà delle unità o della disponibilità dei mezzi, nel caso di non siano di proprietà dell'operatore commerciale;
 - d) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore/titolare della ditta/società.
2. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate senza ritardo all'Autorità Marittima, presentando all'indirizzo di posta elettronica certificata cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it ovvero, in alternativa, a mano presso gli uffici del Circondario Marittimo di Roccella Jonica, il modulo di cui all'allegato 1, debitamente aggiornato e corredato dei dati/documenti necessari.
3. La locazione dei piccoli natanti da spiaggia può essere svolta solo ed esclusivamente in ore diurne, non è consentita la cessione dei suddetti mezzi in ore notturne.

Art. 7

Centri di immersione e addestramento - Comunicazione di inizio attività e obblighi generali

1. Fermo restando le specifiche disposizioni del caso di cui all'art.8 comma 3 del Decreto 1 settembre 2021, i Centri di immersione o di addestramento subacqueo (compresi i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti) che utilizzano unità da diporto come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo che operano nel Circondario Marittimo di Roccella Jonica, devono presentare (in formato pdf) a mezzo posta certificata PEC all'indirizzo cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it ovvero, in alternativa, a mano presso gli Uffici del Circondario Marittimo di Roccella Jonica, apposita comunicazione di inizio attività conforme al modello in [Allegato 1](#), resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, nr. 445, (autocertificazione), corredata della seguente documentazione:
- a) Copia di uno dei seguenti titoli:
 - estremi della concessione demaniale marittima eventualmente rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività;
 - autorizzazione sub-concessione di cui all'art. 45 bis C.N.;
 - copia del contratto di ormeggio qualora le unità siano ormeggiate presso pontili o campi boe in concessione ad altri operatori;
 - dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere noleggiati e/o locati e qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di messa in mare.
 - b) Titolo comprovante la proprietà delle unità o della disponibilità del mezzo (o dei mezzi), nel caso di unità non di proprietà dell'operatore commerciale
 - c) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore/titolare della ditta/società;
2. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Autorità Marittima, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, presentando all'indirizzo PEC cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it

ovvero, in alternativa, a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, il modulo di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, corredato dei dati/documentazione aggiornati/a.

3. Per l'attività di appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo con unità da diporto, l'operatore commerciale dovrà:
 - a) tenere il registro delle attività conforme al modello in [Allegato 5](#), ai sensi dell'art.8, punto 3 del Decreto 1 settembre 2021;
 - b) limitare la presenza a bordo ad un massimo di 12 passeggeri (limite massimo consentito in base alle caratteristiche dell'unità ai sensi del precedente art.3 dell'Ordinanza), riducendo questo numero in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzature sportive subacquee imbarcate;
 - c) vietare l'accesso a bordo ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica ovvero alle persone che siano ritenute fisicamente non idonee;

Art. 8

Disposizioni di carattere generale riguardanti tutti gli operatori commerciali indifferentemente dall'attività prestata

1. L'operatore commerciale che intende svolgere le attività disciplinate nella presente Ordinanza al di fuori di un porto, un campo boe o un approdo turistico, dovrà usufruire dei corridoi di lancio e degli spazi demaniali marittimi debitamente autorizzati e a tale scopo destinate, che si trovano lungo il litorale. Qualora gli stessi non siano presenti, l'operatore dovrà presentare apposita istanza di concessione per la predisposizione di un corridoio di lancio dedicato, e relative aree le cui caratteristiche rispettino le prescrizioni di cui alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare; in tal caso, solo a seguito di rilascio del titolo da parte degli Enti preposti, potrà essere presentata la comunicazione di inizio attività allegando la suddetta concessione.
2. Le attività di cui alla presente Ordinanza possono essere svolte solo con condizioni meteomarine assicurate favorevoli;
3. Ogni situazione di pericolo anche potenziale dovrà essere immediatamente segnalata ed ogni provvedimento utile dovrà essere preso per evitare danni alle persone o cose.

Art. 9

Sanzioni e disposizioni finali

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n° 69/2022, in data 23.08.2022, citata in premessa.
2. Gli operatori commerciali che intendono svolgere le attività disciplinate nella presente Ordinanza, dovranno, oltre a quanto prescritto, munirsi di ogni altra autorizzazione e/o provvedimento amministrativo obbligatorio di competenza di altri Enti e previsto dalla vigente normativa;
3. Questa Autorità Marittima rimane manlevata da ogni danno alle persone e/o cose in ordine alle attività qui disciplinate e svolte dagli operatori commerciali;

4. Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, i contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del codice della navigazione e, per quanto concerne le norme di sicurezza sul diporto, incorreranno nella sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 53 del DLgs. nr. 171/2005.
5. La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale di questo Ufficio Circondariale Marittimo, cliccando sul link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze/elenco?ufficio=315850>

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco DI BENEDETTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCO DI BENEDETTO
Tenente di Vascello (CP)

In Data/On Date:
giovedì 30 aprile 2026 19:39:58

Motivazione/Reason:
Comandante Ufficio Circondariale Marittimo Roccella Jonica



All' Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica
cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____, (____)
il _____, residente a _____
in _____, C.F. _____,
legale rappresentante di

- ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio
☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo
☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo

con sede a _____(____), in _____ n. _____

tel. _____/_____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso
la C.C.I.A.A. di _____, P.IVA _____

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione), che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono
utilizzati per attività di

- ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

secondo le modalità previste dal Decreto 01.09.2021 del MIMS e dall'Ordinanza dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Roccella Jonica nr. 16 in data 30.04.2026, con base di imbarco nel Comune
di _____, in località _____.

**Dichiaro, altresì, che le unità di seguito elencate sono coperte da assicurazione obbligatoria
estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la
responsabilità civile dalla vigente normativa e che, in caso di noleggio o appoggio alle
immersioni subacquee, verranno condotte da persona maggiorenne e in possesso della patente
nautica di categoria A o superiore.**

N°1			tipo ²	lunghezza (m)	larghezza (m)
N	L	A			
colore			potenza max motore CV/Kw	max persone trasportabili	scadenza assicurazione

N°1			tipo ²	lunghezza (m)	larghezza (m)
N	L	A			
colore			potenza max motore CV/Kw	max persone trasportabili	scadenza assicurazione

N°1			tipo ²	lunghezza (m)	larghezza (m)
N	L	A			
colore			potenza max motore CV/Kw	max persone trasportabili	scadenza assicurazione

N°1			tipo ²	lunghezza (m)	larghezza (m)
N	L	A			
colore			potenza max motore CV/Kw	max persone trasportabili	scadenza assicurazione

N°1			tipo ²	lunghezza (m)	larghezza (m)
N	L	A			
colore			potenza max motore CV/Kw	max persone trasportabili	scadenza assicurazione

N°1			tipo ²	lunghezza (m)	larghezza (m)
N	L	A			
colore			potenza max motore CV/Kw	max persone trasportabili	scadenza assicurazione

N°1			tipo ²	lunghezza (m)	larghezza (m)
N	L	A			
colore			potenza max motore CV/Kw	max persone trasportabili	scadenza assicurazione

N°1			tipo ²	lunghezza (m)	larghezza (m)
N	L	A			
colore			potenza max motore CV/Kw	max persone trasportabili	scadenza assicurazione

¹. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

². Unità pneumatica a motore o a vela, lancia/gozzo, open/cabinato/semicabinato a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario, moto d'acqua.

Le suddette unità, quando non in servizio, stazionano:

- ☐ nel porto di _____, ormeggio privato in regime di concessione;
- ☐ in località _____, nell'area in concessione demaniale marittima, rilasciata dal Comune di _____, nr. _____, in data _____
- ☐ altro (specificare) _____

Si allega la documentazione richiesta dalla suddetta Ordinanza.

Luogo e data _____

Firma _____

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata e acconsente al trattamento dei dati sopra riportati, da parte dell'Autorità Marittima.

Luogo e data _____

Firma _____

CIRCONDARIO MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA
REGISTRO DELL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROGRESSIVO	DATA ORA INIZIO	DATA ORA FINE	IDENTIFICATIVO DEL NATANTE	LOCAZIONE (L) NOLEGGIO (N)	GENERALITA' LOCATARIO/NOLEGGIATORE NR. TELEFONO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO/ NOLEGGIATORE	CONDUTTORE ESTREMI DELTITOLO E CONTATTO TELEFONICO	NUMERO PASSEGGERI	TIMBRO E FIRMA TITOLARE

ESEMPIO

IDENTIFICATIVO DENOMINAZIONE DELL'OPERATORE NUMERO TELEFONICO	
01	L / N / A
NUMERO PERSONE IMBARCABILI MAX:	08
CIRCONDARIO MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA	

Istruzioni per la locazione di natanti da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione. i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- i) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.

- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

Allegato 5

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE <i>(Il presente registro deve essere conservato per almeno 12 mesi dalla fine dell'ultima immersione registrata)</i>					
Operatore di assistenza subacquea					
Data dell'immersione			Ora inizio immersione		Ora fine immersione
Zona dell'immersione					
Estremi identificativi del mezzo d'appoggio utilizzato					
Conduuttore dell'unità di appoggio		Nome	Cognome	Estremi patente nautica	
Istruttori o guide dell'immersione		Nome	Cognome	Brevetti posseduti	
Partecipanti all'immersione	Età	Nome	Cognome	Recapito telefonico	

VISTO AUTORITA' MARITTIMA